Comune di Vallefoglia

(Provincia di Pesaro e Urbino)

Cod.ISTAT 041068

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 17 del 26-04-2016

Oggetto: ALIQUOTE T.A.S.I. PER L'ANNO 2016 - PRECISAZIONI.

L'anno duemilasedici, il giorno ventisei del mese di aprile alle ore 19:00, nella sala delle adunanze consiliari della sede del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

UCCHIELLI PALMIRO	Р	MONTALTO MARCO	Р
PENSALFINI MASSIMO	Α	BALLERINI ANNA MARIA	Р
GHISELLI ANGELO	Р	MOSCATELLI ALESSANDRA	Р
CALZOLARI MIRCO	Р	DIONIGI ANDREA	Р
GAMBINI FRANCA	Р	TORCOLACCI BARBARA	Р
GATTONI STEFANO	Р	ZAFFINI CRISTIAN	Р
CIARONI DANIELA	Р	RICCI EMMANUELE	Р
COMIRATO CRISTINA	Р	LUCARINI LUCA	Р
SPARAVENTI FRANCESCA	Р		

Assegnati n.17 In carica n.17

Presenti n. 16 Assenti n. 1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Sig. LUCARINI LUCA in qualità di VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
- Partecipa il **SEGRETARIO GENERALE GIRALDI DEBORAH**, anche con funzioni di verbalizzante.
- La seduta è pubblica.
- Nominati scrutatori i Signori:

MONTALTO MARCO

BALLERINI ANNA MARIA

ZAFFINI CRISTIAN

Il Vice Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno:

PREMESSO che la Legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e s.m.i. all'art. 1, commi dal 639 al 705 ha istituito l'Imposta Unica Comunale, denominata IUC, con decorrenza dal 1 gennaio 2014 che riassume tre distinti presupposti impositivi:

- IMU (Imposta Municipale Propria) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- TASI (tributo sui servizi indivisibili) a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
- TARI (tassa sui rifiuti) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CONSIDERATO che:

- il 28.12.2015 è stata approvata la L. 208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016), pubblicata in G.U. il 30.12.2015, che detta disposizioni vigenti a decorrere dal 1 gennaio 2016, come espressamente disposto dall'art.1 comma 999:
- nella suddetta legge sono contenute alcune importanti disposizioni che modificano la disciplina normativa TASI di cui all'art.1 commi 639 e ss della L. 147/2013. tra cui:
 - a) La modifica dell'art.1 comma 639 della I. 147/2013, nell'ambito della volontà di escludere da TASI le unità immobiliari destinate ad abitazione principale del possessore nonché dell'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - b) La sostituzione dell'art.1 comma 669 della L. 147/2013, in materia di presupposto impositivo TASI, ora individuato nel possesso o detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati ed aree edificabili, ad eccezione in ogni caso di terreni agricoli e dell'abitazione principale di cui all'art.13, comma 2 del D.L. 201/2011, escluse quelle classificate in categoria catastale A/1, A/8 e A/9;
 - c) L'integrazione dell'art.1, comma 678 della L. 147/2013 con la previsione per i c.d. "immobili merce" dal 2016, di una aliquota TASI dello 0,1 per cento, sulla cui misura i comuni possono intervenire in diminuzione (fino all'azzeramento) o in aumento (fino ad un massimo dello 0,25 per cento);
- La medesima Legge prevede, inoltre, all'art.1 comma 26, la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 21.12.2015 relativa alla determinazione delle aliquote TASI per l'anno 2016 che hanno riconfermato le aliquote deliberate nell'anno 2015;

CONSIDERATO necessario modificare le aliquote TASI determinate con l'atto sopra richiamato, tenendo conto delle suddette novità normative, che di fatto escludono da TASI tutte le ipotesi di abitazione principale intesa ai fini IMU di cui all'art.13 comma 2 del D.L. 201/11 e s.m.i.;

DATO ATTO che:

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 17 del 26-04-2016 - pag. 2 - COMUNE DI VALLEFOGLIA

- In applicazione della sospensione di cui al sopra richiamato art. 1 comma 26 della Legge 208/15, le aliquote TASI relative all'annualità 2016 sono le medesime in vigore per l'anno 2015;
- L'art.1 comma 17 della Legge di Stabilità 2016 (L.208/15) al fine di tenere conto delle agevolazioni/esenzioni di cui ai commi da 10 a 16, 53 e 54 del medesimo articolo 1 per TASI, apporta varie modifiche all'art.1 L. 228/12 ai commi 380-ter e quater, introducendo anche i nuovi commi sexies, septies ed opties ed incrementando il Fondo di Solidarietà Comunale;
- L'art.1 comma 20 della Legge di Stabilità 2016 (L. 208/15) destina un contributo al c.d. Fondo IMU/TASI, già destinato per il 2014 e 2015 a compensare i Comuni per i quali il passaggio dall'imponibilità IMU dell'abitazione principale al successivo regime TASI, per i noti vincoli alla fissazione delle aliquote, non consentiva di ricostruire il gettito perduto;
- Alla luce di dette modifiche compensative del gettito atteso saranno riviste ed eventualmente apportate, se dovute, le eventuali variazioni al bilancio di previsione 2016-2018;

VISTI:

- L'art.1 comma 639 e seguenti della Legge 147/2013 e s.m.i., ivi comprese quelle introdotte dalla L. 208/15;
- Gli articoli 8,9 e 14 del D.Lgs 23/11 e art.13 del D.L. 201/11 e s.m.i. (ivi comprese quelle introdotte dalla L. 208/15), nonché il D. Lgs 504/92 laddove applicabili in materia di IUC-TASI;
- L'art.52 del D.lgs 446/97 e l'art.7 del D.Lgs 267/2000;
- L'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art.27, comma 8 legge 28.12.2001 n.448, che dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, e le tariffe dei servizi pubblici locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I Regolamenti sulle entrate, purché approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento anche se adottati successivamente all'inizio dell'esercizio;
- L'articolo 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), con cui è previsto che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione dentro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

RICHIAMATO l'art.1 comma 688 lettera e) della L.208/2015 del 28.12.2015 (Legge di Stabilità 2016) che dispone anche per la TASI il termine, ora perentorio entro cui i Comuni devono inviare le delibere di variazione al MEF, che è anticipato al 14 ottobre 2016, ai fini della pubblicazione nel Portale del federalismo fiscale entro il 28 ottobre 2016;

PROPONE

1. Per le motivazioni in premessa richiamate che si intendono qui integralmente riportate, di confermare per l'anno 2016 le seguenti aliquote per l'applicazione della TASI (Tributo servizi indivisibili):

ALIQUOTA 2 per mille	Aliquota ordinaria applicabile alle tipologie di immobili che sulla base del vigente Regolamento IUC sono esentate dal pagamento dell'IMU
ALIQUOTA 2 per mille	Relativamente ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
ALIQUOTA 1 per mille	Fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557 del 1993 convertito con modificazioni dalla L. n.133 del 1994.
ALIQUOTA 0 per mille	Tutte le altre tipologie di immobili ed aree edificabili soggette al pagamento dell'IMU sulla base del vigente Regolamento IUC.

- 2. Di precisare che in applicazione della sospensione di cui al richiamato art.1, comma 26 della L. 208/2015 le aliquote TASI relative all'annualità 2016 non hanno subito aumenti, rispetto a quelle vigenti per l'anno 2015;
- 3. di precisare che sono esenti dall'imposta gli immobili individuati dalla L.147/2013 così come modificata dall'art.1 c.14 lett.b) della L. 208/2015 e quelli individuati dall'art. 30, commi 2 e 3 del vigente Regolamento IUC;
- 4. di dare massima pubblicità delle aliquote e delle detrazioni nelle forme più adatte, oltre alla pubblicazione di tutta la documentazione e modulistica sul sito web istituzionale del Comune;
- 5. di trasmettere la presente deliberazione esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, e successive modifiche, ai fini dell'acquisizione dell'efficacia della deliberazione secondo le vigenti disposizioni di legge.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione;

VISTI i seguenti pareri, richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione:

- ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
 Responsabile Servizio interessato Rag. L. Alessandroni in data 13.04.2016, favorevole;
- ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: Responsabile Servizio interessato il Ragioniere L. Alessandroni in data 13.04.2016, favorevole;

Richiamato il dibattito riportato nella delibera adottata nella medesima seduta con l'oggetto: "Imposta Comunale I.U.C. – Modifiche al Regolamento Comunale" e che qui si riporta integralmente:

Interviene il Vice Presidente Sig. Lucarini che chiede di discutere congiuntamente i punti 3, 4 e 5 iscritti all'o.d.g.;

Illustra l'Assessore Gambini.

Intervengono i Consiglieri Torcolacci e Lucarini.

Il Consigliere Lucarini esprime dichiarazione di voto favorevole;

Il Sindaco risponde al Consigliere Torcolacci sulla possibilità di utilizzare il contributo previsto per la fusione dei comuni per diminuire la tassa rifiuti;

Il contenuto integrale degli interventi risulta agli atti dell'ufficio segreteria come da registrazione di seduta effettuata con supporto magnetico ai sensi dell'art. 36 del Regolamento del Consiglio Comunale;

VISTO l'esito della votazione espresso per alzata di mano e legalmente verificato: PRESENTI n. 16, ASTENUTI n. 2 (Consiglieri Sigg.ri Dionigi A. e Torcolacci B.), VOTANTI n. 14, FAVOREVOLI n. 14;

DELIBERA

di APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione sopra trascritta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ravvisata l'urgenza, con separata votazione espressa per alzata di mano e DELIBERA DI CONSIGLIO n. 17 del 26-04-2016 - pag. 5 - COMUNE DI VALLEFOGLIA

legalmente verificata: PRESENTI n. 16, ASTENUTI n. 2 (Consiglieri Sigg.ri Dionigi A. e Torcolacci B.), VOTANTI n. 14, FAVOREVOLI n. 14;

DELIBERA

di dare al presente atto **IMMEDIATA ESEGUIBILITA'** ai sensi dell'art. 134, 4[^] comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Del che si è redatto il presente verbale, così sottoscritto:

Vallefoglia, _____

IL VICE PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO COMUNALE F.to LUCARINI LUCA F.to GIRALDI DEBORAH SI ATTESTA che la presente deliberazione, viene pubblicata all'Albo on-line del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza odierna. Vallefoglia, _____ IL SEGRETARIO GENERALE F.to GIRALDI DEBORAH SI ATTESTA che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on-line di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ al _____ Vallefoglia, _____ IL SEGRETARIO GENERALE GIRALDI DEBORAH Il presente documento è copia conforme all'originale.

> IL SEGRETARIO GENERALE GIRALDI DEBORAH

Comune di Vallefoglia

(Provincia di Pesaro e Urbino)

Cod.ISTAT 041068

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 18 del 26-04-2016

Oggetto:	ALIQUOTE E	DETRAZIO	NI IMPOST	A MUNIC	CIPAL	E PROPRIA
	(IMU) ANNO					
	COMUNALE N.	76 DEL 21.	12.2015.			

L'anno duemilasedici, il giorno ventisei del mese di aprile alle ore 19:00, nella sala delle adunanze consiliari della sede del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

UCCHIELLI PALMIRO	Р	MONTALTO MARCO	Р
PENSALFINI MASSIMO	Α	BALLERINI ANNA MARIA	Р
GHISELLI ANGELO	Р	MOSCATELLI ALESSANDRA	Р
CALZOLARI MIRCO	Р	DIONIGI ANDREA	Р
GAMBINI FRANCA	Р	TORCOLACCI BARBARA	Р
GATTONI STEFANO	Р	ZAFFINI CRISTIAN	P
CIARONI DANIELA	Р	RICCI EMMANUELE	Р
COMIRATO CRISTINA	Р	LUCARINI LUCA	Р
SPARAVENTI FRANCESCA	Р		

Assegnati n.17 In carica n.17

Presenti n. 16 Assenti n. 1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Sig. LUCARINI LUCA in qualità di VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
- Partecipa il **SEGRETARIO GENERALE GIRALDI DEBORAH**, anche con funzioni di verbalizzante.
- La seduta è pubblica.
- Nominati scrutatori i Signori:

MONTALTO MARCO

BALLERINI ANNA MARIA

ZAFFINI CRISTIAN

Il Vice Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno:

RICHIAMATI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria "IMU";

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) e s.m.i., che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 che si compone dell'IMU (di natura patrimoniale) e di una componente riferita ai servizi (TA.RI. e TA.S.I.); l'art.1 comma 703 della Legge 147/2013 lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU che, pertanto, continua ad essere applicabile anche alla I.U.C.- IMU laddove non sostanzialmente modificata dalla normativa I.U.C. (con particolare riferimento alle norme sulle procedure di controllo e sulle sanzioni, di cui all'art.1 comma 692 e ss. della stessa Legge 147/2013);

VISTO l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n.214 del 22 dicembre 2011, e da ultimo modificato dal comma 10 art.1 della L. 208/2015 il quale ha stabilito che, "a decorrere dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell'IMU devono essere inviati esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nell'apposito sito informatico. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione della stessa nel predetto sito informatico; il Comune è tenuto alla pubblicazione della predetta delibera entro il 28 ottobre di ciascun anno d'imposta, al tal fine il Comune è tenuto in via perentoria ad effettuare l'invio entro il 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

CONSIDERATO che:

1.

- a) La base imponibile IMU è disciplinata dall'art.13 commi 3,4 e 5 del D.L. n.201/2011 e s.m.i.:
- b) L'art.13, comma 3 del D.L. n.201/11 e sm.i. prevede i casi in cui la base imponibile IMU è ridotta del 50% con riferimento ai fabbricati storici (di cui alla lett. a) e ai fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili e di fatto non utilizzati;
- c) L'aliquota di base dell'imposta pari allo 0,76% prevista dall'art.13, comma 6, del D.L. 201/2011 e s.m.i. può essere modificata dai comuni con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'art.52 del D.Lgs 446/1997 in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali;
- d) Ai sensi di quanto disposto dall'art.13, comma10, del D.L. n.201/2011 s.m.i., dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (se di categoria A/1, A/8 e A/9) del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, €.200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta nel rispetto

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 18 del 26-04-2016 - pag. 2 - COMUNE DI VALLEFOGLIA

dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n.616.

DATO ATTO che l'art.2, comma 1 del D.L. 102/2013, convertito con modificazione con L. 124/2013 ha disposto l'esenzione IMU per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. immobili merce);

VISTA la L. 208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016) approvata in data 28.12.2015 e pubblicata in G.U. il 30.12.2015, che detta disposizioni vigenti per le componenti IMU e TASI a decorrere dal 1 gennaio 2016, come espressamente disposto dall'art. 1 comma 999;

CONSIDERATO che nella suddetta legge sono contenute alcune importanti disposizioni che modificano la disciplina la normativa IMU di cui all'art.13 del D.L. 201/2011 e all'art.13 del D.L. 201/2011 e all'art.1 comma 639 e seguenti della L. 147/2013, tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, con particolare riferimento:

- 1. Alla disciplina IMU dei terreni agricoli, in particolare al comma 13 con il quale viene ripristinato a decorrere dal 1° gennaio 2016, il criterio contenuto nelle circolare n. 9 del 14 giugno 1993, ai fini dell'esenzione dei terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina, di cui all'art.7 comma 1 lett. h) del D.Lgs 504/92, oltre all'esenzione IMU dal 2016 per le seguenti tipologie di terreni agricoli:
- a) Terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art.1 del D.Lgs 29 marzo 2004, n.99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) Terreni ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001 n.448;
- c) Terreni ad immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
- 2. All'introduzione di una nuova ipotesi di riduzione del 50% della base imponibile IMU, destinata all'unità immobiliare concessa in comodato a parenti a particolari condizioni (L. 208/15, art.1 comma 10 lett. b, che integra l'art.13 comma 3 del D.L. 201/11) che testualmente recita "E' riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9";
- 3. All'introduzione dell'abbattimento di imposta ex lege (pari al 25%) specifico

- per immobili locati a canone concordato (L. 208/15, art.1 comma 53, che modifica l'art.13 del D.L. 201/11 introducendo il nuovo comma 6 bis);
- 4. All'estensione dell'esclusione da IMU anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica (L. 208/15, art.1 comma 15, che modifica l'art.13 comma 2 del D.L. 201/11);

CONSIDERATO inoltre che la medesima Legge prevede, inoltre, all'art.1, comma 26, la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alla regione e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

VISTO CHE in applicazione della sospensione di cui al sopra richiamato art. 1 comma 26 della Legge 208/2015, le aliquote IMU relative all'annualità 2016 non possono subire aumenti rispetto a quelli vigenti per l'anno 2015, e infatti con delibera di C.C. n. 76 del 21.12.2015 le aliquote sono state riconfermate le aliquote deliberate per l'annualità 2015;

PRECISATO tuttavia che con il medesimo atto sopra richiamato si prevedeva di eliminare dal 2016 l'agevolazione prevista per gli immobili dati in locazione a canone concordato ma che per effetto del disposto della sospensiva introdotta nella Legge di Stabilità 2016, non è possibile apportare modifiche né di aliquote né di agevolazioni rispetto a quanto applicato per l'anno 2015, come peraltro precisato anche dal Dipartimento Finanze con risoluzione 2/2016 del 22.03.2016:

PRESO ATTO che l'art.1 comma 17 della Legge di Stabilità 2016 (L. 208/15) – al fine di tener conto delle agevolazioni/esenzioni di cui ai commi da 10 a 16, 53 e 54 del medesimo articolo 1 per IMU – apporta varie modifiche all'art.1 L. 228/12 ai commi 380-ter e quater, introducendo anche i nuovi commi sexies, septies ed octies ed incrementando il Fondo di Solidarietà Comunale;

VISTI:

- L'art.1 comma 639 e seguenti della Legge 147/2013 istitutiva della IUC, alla luce delle recenti modifiche introdotte con validità 01.01.2016 dalla (Legge di Stabilità 2016) L. 208/2015;
- Gli articoli 8,9 e 14 del D. Lgs 23/2011 e art.13 del D.L. 201/2011 e s.m.i. (ivi comprese le recenti modifiche introdotte con validità 01.01.2016 dalla L. 208/15) nonché il D. Lgs 504/92;
- L'. art.52 del D. Lgs 446/97 e l'art.7 del D. Lgs 267/2000;
- L'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art.27, comma 8 Legge n.448 del 28.12.2001, dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, e le tariffe dei servizi pubblici locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I Regolamenti sulle entrate, purché approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento anche se adottati successivamente all'inizio dell'esercizio:
- L'articolo 1, comma 169 della legge 296 del 27.12.2006 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" con cui è previsto che "Gli enti locali DELIBERA DI CONSIGLIO n. 18 del 26-04-2016 - pag. 4 - COMUNE DI VALLEFOGLIA

deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

DATO ATTO del potere regolamentare comunale di cui agli articoli 52 del D. Lgs n.446/97 e 7 del D. Lgs n.267/2000 esercitabile per l'espresso richiamo all'art.52 del D. Lgs 446/1997 fatto ai fini I.U.C.- IMU dall'art.1, comma 702 della Legge 147/2013 ed ai fini IMU dagli articoli 14, comma 6, del D. Lgs n.23/2011 s.m.i. e 13, comma 13 del D.L. n.201/2011 e s.m.i.;

CONSIDERATO che il I	Regolamento	IUC, approvato	con deliberazione	de
Commissario Prefettizio	con i poteri	del Consiglio	comunale n. 30	de
30.04.2014, in vigore dal	1° gennaio 2	014 è stato mo	dificato con deliber	a d
Consiglio Comunale n	del	recepen	do così tutte modif	iche
legislative intervenute in n	nateria;			

RILEVATO che il contenuto del presente atto comporta riflessi diretti sule previsioni del bilancio 2016/2018 già approvato con atto 82/2015 e che quindi dovrà essere necessariamente variato;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali emanato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

TENUTO CONTO che la presente proposta	di deliberazione è stata	esaminata
dalla Commissione Bilancio nella seduta del	:	

PROPONE

1) <u>di rettificare</u> nel testo che segue il proprio precedente atto n. 76/2015 ed approvare per l'anno 2016 le seguenti aliquote relative all'Imposta Municipale Propria, per le motivazioni in premessa indicate che qui si intendono integralmente richiamate:

CATEGORIE DI IMN	IOBILI	ALIQUOTE
relative pertine fisiche. Per l'immobile iscri urbano come possessore di L'aliquota si ap categorie cata massima di u	cipale categoria A/1, A/8 e A/9 e enze dei soggetti passivi persone abitazione principale si intende tto o iscrivibile nel catasto edilizio unica unità immobiliare nel quale i mora e risiede anagraficamente plica alle pertinenze classificate nelle stali C/2, C/6 e C/7 nella misura n'unità pertinenziale per ciascuna catastali indicate, anche se iscritte ir	0,55%

	catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.	
2.	Unità immobiliare categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze ammesse possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.	0,55%
3.	Alloggi regolarmente assegnati dall'ERAP e relative pertinenze;	0,55%
4.	Unità immobiliare categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze ammesse, adibite ad abitazione principale dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle suddette cooperative destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica	0,55%
5.	Unità immobiliare categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze ammesse, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulta locata o data in comodato d'uso;	0,55%
6.	Unità immobiliare categoria A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze ammesse, assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;	0,55%
7.	Unità immobiliari categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze ammesse, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs 139/00 del 19.05.2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;	0,55%
8.	Immobili abitativi che i proprietari concedono in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori ai sensi dell'art.2, comma 3 della L. 431/98.	0,55%
9.	Immobili abitativi e relative pertinenze tenute a disposizione, intendendosi quelle all'interno delle quali non risulta costituito un nucleo anagrafico e quelle dove non risulta essere registrato alcun	1,06%

	contratto di locazione conforme alla tipologia	
	dell'immobile da almeno 1 anno.	
	Aliquota di base di cui all'art. 13, comma 6 del D.L.	
	201/2011 maggiorata di 0,3 per cento.	
10.	Aliquota ordinaria di base per tutte le categorie di	
	immobili non ricomprese nelle precedenti	1
	classificazioni.	0,93%
	Aliquota di base di cui all'art. 13, comma 6 del D.L.	
	201/2011 maggiorata dello 0,19 per cento	

- 2) di precisare che, in applicazione della sospensione di cui al richiamato art.1, comma 26 della L. 208/2015 recepita con il presente atto, le aliquote e le agevolazioni IMU relative all'annualità 2016 non hanno subito modifiche rispetto a quelle vigenti per l'anno 2015;
- 3) di stabilire e confermare quindi per l'anno 2016, la seguente misura delle detrazioni relative all'Imposta Municipale Propria:
- per l'unità immobiliare appartenente alle categorie catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- 4) La predetta detrazione si applica anche:
 - a) alle unità immobiliari appartenenti agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
 - b) all'unità immobiliare (limitatamente alle categorie A/1-A/8-A/9) e relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- 5) di precisare che le dichiarazioni previste dal vigente regolamento hanno effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta;
- 6) di trasmettere la presente deliberazione esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, ai fini dell'acquisizione dell'efficacia della deliberazione secondo le vigenti disposizioni di legge.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione;

VISTI i seguenti pareri, richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione:

- ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: Responsabile Servizio interessato Rag. L. Alessandroni in data 13.04.2016, favorevole:
- ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: Responsabile Servizio interessato il Ragioniere L. Alessandroni in data 13.04.2016, favorevole;
- "CONSIDERATO che il Regolamento IUC, approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio comunale n. 30 del 30.04.2014, in vigore dal 1° gennaio 2014 è stato modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 26.04.2016 recependo così tutte modifiche legislative intervenute in materia;"

"TENUTO CONTO che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla Commissione Bilancio nella seduta del 19.04.2016;"

Richiamato il dibattito riportato nella delibera adottata nella medesima seduta con l'oggetto: "Imposta Comunale I.U.C. – Modifiche al Regolamento Comunale" e che qui si riporta integralmente:

Interviene il Vice Presidente Sig. Lucarini che chiede di discutere congiuntamente i punti 3, 4 e 5 iscritti all'o.d.g.;

Illustra l'Assessore Gambini.

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 18 del 26-04-2016 - pag. 8 - COMUNE DI VALLEFOGLIA

Intervengono i Consiglieri Torcolacci e Lucarini.

Il Consigliere Lucarini esprime dichiarazione di voto favorevole;

Il Sindaco risponde al Consigliere Torcolacci sulla possibilità di utilizzare il contributo previsto per la fusione dei comuni per diminuire la tassa rifiuti;

Il contenuto integrale degli interventi risulta agli atti dell'ufficio segreteria come da registrazione di seduta effettuata con supporto magnetico ai sensi dell'art. 36 del Regolamento del Consiglio Comunale;

VISTO l'esito della votazione espresso per alzata di mano e legalmente verificato: PRESENTI n. 16, ASTENUTI n. 2 (Consiglieri Sigg.ri Dionigi A. e Torcolacci B.), VOTANTI n. 14, FAVOREVOLI n. 14;

DELIBERA

di APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione sopra trascritta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ravvisata l'urgenza, con separata votazione espressa per alzata di mano e legalmente verificata: PRESENTI n. 16, ASTENUTI n. 2 (Consiglieri Sigg.ri Dionigi A. e Torcolacci B.), VOTANTI n. 14, FAVOREVOLI n. 14;

DELIBERA

di dare al presente atto **IMMEDIATA ESEGUIBILITA'** ai sensi dell'art. 134, 4[^] comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Del che si è redatto il presente verbale, così sottoscritto:

IL SEGRETARIO GENERALE IL VICE PRESIDENTE **DEL CONSIGLIO COMUNALE** F.to LUCARINI LUCA F.to GIRALDI DEBORAH SI ATTESTA che la presente deliberazione, viene pubblicata all'Albo on-line del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza odierna. Vallefoglia, _____ IL SEGRETARIO GENERALE F.to GIRALDI DEBORAH SI ATTESTA che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on-line di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ Vallefoglia, _____ IL SEGRETARIO GENERALE GIRALDI DEBORAH Il presente documento è copia conforme all'originale. Vallefoglia, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

GIRALDI DEBORAH